

ESTINTORI DI INCENDIO

MINISTERO DELL'INTERNO

NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ ESTINGUENTE E PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI D'INCENDIO

Art. 2 – Utilizzazione

1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati. Il termine ultimo di dismissione dei carrellati non omologati è fissato entro il 20/03/2005.
(...omissis...)

Art. 10 – Norme transitorie

1. A decorrere dalla data 1° gennaio 1994 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori i cui prototipi siano omologati ai sensi del presente decreto.
2. Decorso tredici anni dalla data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo estintori di incendio carrellati i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto. Decorso il termine suddetto, tutti gli estintori carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente.

MINISTERO DELL'INTERNO

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO V

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

5.1 - Classificazione degli incendi

Al fine del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:

- incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle formazioni di braci;
- incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
- incendi di classe C: incendi di gas;
- incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.

Incendi di classe A

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi.

Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspì, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.

Incendi di classe B

Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.

Incendi di classe C

L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.

Incendi di classe D

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali od operare con personale particolarmente addestrato.

Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione

Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

D.M. 06/03/1992

D. M. 10/03/1998 N. 64

segue: Estintori di incendio

5.2 - Estintori portatili e carrellati

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m.).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

Tabella I

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13 A – 89 B	100 m ²	-	-
21 A – 113 B	150 m ²	100 m ²	-
34 A – 233 BC	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A – 233 BC	250 m ²	200 m ²	200 m ²

5.4 - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.

Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.

In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

MINISTERO DELL'INTERNO

NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI DI INCENDIO.

Art. 4 – Utilizzazione

2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g).
(...omissis...)

Art. 11 - Norme transitorie

(...omissis...)

2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.

Art. 12 - Norme finali

(...omissis...)

3. Sono abrogati:

decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982, concernente «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno» (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983);

segue: Estintori di incendio

APPARECCHIATURE PER ESTINZIONE INCENDI ESTINTORI DI INCENDIO PARTE1: CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE

4.5 CONTROLLO PERIODICO

Il controllo periodico deve essere eseguito dalla persona competente.

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del mese di competenza), l'efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

- a) verifiche di cui alla fase di sorveglianza;
- b) per gli estintori pressurizzati a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente;
- c) per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato della carica tramite pesatura;
- d) controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
- e) l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- f) l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto, in particolare se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;
- g) sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare gli accertamenti sopra elencati.

(...omissis...)

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate, in caso contrario l'estintore deve essere dichiarato non idoneo, collocando sull'apparecchiatura un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO"; si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione.

4.6 REVISIONE PROGRAMMATA

La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente.

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata nel prospetto 2 (entro la fine del mese di competenza), atti a mantenere costante nel tempo l'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti ed interventi:

- a) esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- b) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- c) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- d) controllo delle assale e delle ruote, quando esistenti;
- e) ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- f) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti;
- g) sostituzione dell'agente estinguente;
- h) sostituzione delle guarnizioni;
- i) sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;
- j) rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

Tutte le parti di ricambio e degli agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri dichiarati equivalenti dal produttore dell'estintore. La sostituzione dell'agente estinguente deve essere effettuata con la periodicità dichiarata dal produttore e, in ogni caso, non maggiore di quella di cui al prospetto 2.

segue: Estintori di incendio

4.7 COLLAUDO

Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente, deve essere eseguito da persona competente.

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la periodicità sotto specificata (entro la fine del mese di competenza), la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione. L'attività di collaudo deve comportare l'attività di revisione.

Il collaudo degli estintori a biossido di carbonio e delle bombole di gas ausiliario, deve essere svolto in conformità alla legislazione vigente in materia di riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità al Decreto Legislativo 93/2000, devono essere collaudati secondo la periodicità prevista nel prospetto 2 nella colonna "collaudo CE-PED", mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione indicata sul serbatoio.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi al Decreto Legislativo 93/2000, devono essere collaudati secondo la periodicità prevista nel prospetto 2 nella colonna "collaudo PRE-PED", mediante una prova idraulica della durata di 1 min ad una pressione di 3,5 Mpa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

Al termine delle prove non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di nessun tipo.

(...omissis...)

Prospetto 2

Estinguente	Tipo di estintore	Revisione (mesi)	Collaudo (mesi)	
			CE/PED	PRE - PED
Polvere	Tutti	36 mesi	144 mesi	72 mesi
Biossido di carbonio	Tutti	60 mesi	120 mesi	120 mesi
A base d'acqua	Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato	24 mesi	72 mesi	72 mesi
	Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia	48 mesi	96 mesi	72 mesi
	Serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	48 mesi	144 mesi	72 mesi
Idrocarburi alogenati	Tutti	72 mesi	144 mesi	72 mesi

(...omissis...)

6.2 ESTINTORI DA CONSIDERARSI FUORI SERVIZIO

- Estintori di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di sola classe D;
- Estintori che presentino segni di corrosione;
- Estintori che presentino ammaccature sul serbatoio;
- Estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili;
- Estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili;
- Estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
- Estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali vigenti;
- Estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore e non più reperibile sul mercato (applicabile solo agli estintori di incendio portatili omologati ai sensi della legislazione vigente);
- Estintori che abbiano superato 18 anni di vita.